

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

Questi gli argomenti trattati:

- il diniego della pace fiscale (definizione delle liti fiscali);
- la residenza fiscale delle società;
- i limiti alla riqualificazione degli atti ex art. 20 del T.U. (novellato);
- l'imputazione degli "utili" al socio di società di persone di «indipendentemente dalla percezione» (la Consulta ha salvato (di nuovo) l'art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti);
- l'inammissibilità dell'appello (o dal ricorso) per mancata sottoscrizione (solo nei casi limite);
- l'inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 (confermata la tipicità delle condotte elusive);
- l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 anche in caso di accesso cd. "breve" volto all'acquisizione di documentazione;
- la legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (stabilito che l'ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l'intero credito IVA già maturato dalla società);
- il dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps (per i cd. contributi "a percentuale" inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);
- il bonus affitti per botteghe e negozi;
- i servizi di intermediazione via internet (disciplina IVA applicabile)
- il bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale (credito di imposta anche per il

subaffitto);

- l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (i nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).
-

Bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Il credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall'articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l'Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l'agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l'Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al

riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.